



Corte III
C-5998/2013

Sentenza del 22 maggio 2014

Composizione

Giudice Vito Valenti, giudice unico,
cancelliera Marcella Lurà.

Parti

A. _____,
ricorrente,

contro

**Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli
assicurati residenti all'estero (UAIE),**
Avenue Edmond-Vaucher 18, casella postale 3100,
1211 Ginevra 2,
autorità inferiore.

Oggetto

Assicurazione per l'invalidità (decisione dell'11 settembre
2013).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:**1.**

Con decisione dell'11 settembre 2013, l'Ufficio dell'assicurazione per l'invalidità per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha deciso, da un lato, di erogare in favore dell'interessato una rendita intera dell'assicurazione svizzera per l'invalidità dal 1° gennaio 2013, unitamente alla rendita completa in favore del figlio dal 1° gennaio al 30 giugno 2013, e, dall'altro lato, di sostituire la citata rendita intera, e ciò a decorrere dal 1° novembre 2013, con un quarto di rendita.

2.

Il 18 ottobre 2013, l'interessato ha interposto ricorso contro la menzionata decisione dell'UAIE dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) mediante il quale ha chiesto il riconoscimento di una rendita intera d'invalidità anche successivamente al 30 ottobre 2013 dal momento che, secondo i documenti medici agli atti, non vi è stato alcun miglioramento delle sue condizioni di salute (doc. TAF 1).

3.

Riservate le eccezioni – non realizzate nel caso di specie – di cui all'art. 32 LTAF, questo Tribunale giudica, in virtù dell'art. 31 LTAF in combinazione con l'art. 33 lett. d LTAF e con l'art. 69 cpv. 1 lett. b LAI (RS 831.20), i ricorsi contro le decisioni, ai sensi dell'art. 5 PA, rese dall'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero.

4.

4.1. Nella risposta al ricorso del 7 gennaio 2013 (recte 2014), l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata. Secondo l'UAIE, in virtù dei rapporti del 21 maggio, 12 agosto e 23 dicembre 2013 del proprio servizio medico, lo stato di salute del ricorrente è migliorato. Il medesimo presenta una totale incapacità lavorativa nella precedente attività di carpentiere. Tuttavia, dal 3 aprile 2013, lo stesso è abile nella misura del 100% in un'attività confacente allo stato di salute, ciò che conduce ad un grado d'invalidità del 44%, che determina il diritto ad un quarto di rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità (doc. TAF 3).

4.2. Con provvedimento del 15 gennaio 2014 (notificato il 21 gennaio 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 5]), questo Tribunale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 7 gennaio 2013 (recte 2014),

unitamente a copia dei documenti dell'incarto dell'UAIE menzionati nella presa di posizione dell'autorità inferiore, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito alle osservazioni dell'autorità inferiore (doc. TAF 4), facoltà di cui l'insorgente non ha fatto uso.

5.

Il Tribunale amministrativo federale, con decisione incidentale del 25 marzo 2014 (notificata il 7 aprile 2014; cfr. risultanze processuali e in particolare l'avviso di ricevimento postale [doc. TAF 7]), ha invitato il ricorrente a versare, entro il 2 maggio 2014, un anticipo di fr. 400.-- (al netto di eventuali spese postali o bancarie a carico del ricorrente) a copertura delle presumibili spese processuali (art. 63 cpv. 4 PA), con comminatoria di inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine (doc. TAF 6).

6.

Il termine assegnato al ricorrente per versare l'anticipo sulle presumibili spese processuali è, nel frattempo, scaduto infruttuoso. Per conseguenza, il ricorso è inammissibile (art. 23 PA).

7.

Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico la non entrata nel merito di impugnazioni manifestamente inammissibili (art. 23 cpv. 1 lett. b LTAF).

8.

Per eccezione, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA nonché art. 6 lett. b del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è inammissibile

2.

Non si prelevano spese processuali.

3.

Comunicazione a:

- ricorrente (Raccomandata con avviso di ricevimento)
- autorità inferiore (n. di rif.; Raccomandata)
- Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Raccomandata)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Vito Valenti

Marcella Lurà

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: